

Rapporto di maggioranza

numero

6445 R1

data

24 ottobre 2011

Dipartimento

DECS / DSS

Concerne

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 2 febbraio 2011 concernente la nuova Legge sulla pedagogia speciale

SITUAZIONE SUL PIANO NAZIONALE

Dal 1. gennaio 2008, in seguito alla riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, i Cantoni hanno assunto la completa responsabilità formale, giuridica e finanziaria in merito alla scolarizzazione dei bambini e dei giovani aventi bisogni educativi particolari. Prima di questa data, gran parte delle misure di pedagogia speciale era finanziata e quindi anche regolamentata dall'assicurazione invalidità. Con il 1. gennaio 2008, l'AI ha ritirato la sua partecipazione finanziaria (nel 2002 è stata di 731 milioni di franchi), ciò che ha imposto un impegno da parte dei Cantoni di versare prestazioni equivalenti a quelle fornite finora dalla succitata assicurazione sociale. Più in dettaglio, l'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria ha comportato, oltre al trasferimento dalla Confederazione ai Cantoni della competenza per la gestione globale della pedagogia speciale per minori in situazioni di handicap e/o con bisogni educativi particolari (aspetto questo che presenta il vantaggio di una gestione della materia da parte di un unico attore e non a più livelli, come succedeva in passato), la necessità per i Cantoni di procedere con l'adattamento della loro legislazione cantonale, questo al più presto a partire dal 2011 (facendo stato nel periodo transitorio le prestazioni sancite dalle normative federali).

Nell'Accordo intercantonale del 25 ottobre 2007 sulla collaborazione nel campo della pedagogia speciale, i Cantoni hanno dunque fissato le condizioni quadro comuni per il trasferimento delle competenze a seguito della NPC (offerte di base, aventi diritto, strumenti comuni). Il modo concreto di organizzare le misure di pedagogia speciale resta invece da definire da ogni singolo Cantone nel suo concetto cantonale di pedagogia speciale. Con o senza adesione al Concordato, tutti i Cantoni hanno infatti l'obbligo di elaborare un tale concetto.

Al 29 novembre 2010 i Cantoni che avevano aderito all'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale risultavano essere 12 (OW, SH, VS, GE, LU, VD, FR, TI, AR, BS, BL, UR).

Il succitato Accordo intercantonale si fissa primariamente lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale prestazioni e pratiche nell'educazione e nella scolarizzazione di bambini e allievi con handicap o con bisogni educativi particolari, questo lasciando un sensibile margine di autonomia ai Cantoni. L'intento è dunque quello di ossequiare gli obblighi fissati dalla Costituzione federale, dall'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scolarità obbligatoria e dalla Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione

di svantaggi nei confronti dei disabili. Di conseguenza, la pedagogia speciale viene oggi vissuta, cosa che per il nostro Cantone non costituisce una novità, come una prestazione integrativa da adeguare ai bisogni effettivi e non come una misura amministrativa obbligatoria imposta esclusivamente dall'età.

SITUAZIONE TICINESE

In Ticino si è iniziato ad occuparsi della problematica dell'handicap a metà del 1800, questo nonostante né la Legge scolastica sul riordinamento degli studi del 14 maggio 1879 né la Legge scolastica generale del 4 maggio 1882 facessero riferimento alla scolarizzazione di questi minori. Fino alla metà del secolo scorso le iniziative d'insegnamento specializzato erano infatti lasciate ai Comuni o a fondazioni private, generalmente religiose. Con l'emanazione della Legge federale sull'assicurazione invalidità (19 giugno 1959), la presa a carico educativa e scolastica del minore in situazione di handicap divenne finalmente istituzionale anche in Ticino, questo grazie all'aiuto finanziario assicurato dalla Confederazione per il tramite della LAI. In seguito e grazie alla revisione della Legge della scuola del 1975, si introdusse un primo concetto ed un primo regolamento del Dipartimento della pubblica educazione per la scolarizzazione speciale nella scuola pubblica e privata.

Negli ultimi 35 anni il nostro modello scolastico è stato caratterizzato dalla gratuità dell'educazione e scolarizzazione speciale, dalla decentralizzazione delle strutture sul territorio, dall'erogazione di misure mirate alla situazione concreta (evitando così provvedimenti standard e/o non adeguati), nonché dalla complementarietà tra offerte pubbliche e private. Lo stesso può essere definito come semi-integrativo, ovvero si predilige l'integrazione nella scuola regolare fintanto che i requisiti minimi richiesti dai programmi risultano ossequiati, offrendo classi speciali e situazioni maggiormente protette soltanto laddove non possono venir raggiunti tali obiettivi. Grazie alla politica d'integrazione, nonché ad una diversa organizzazione dell'insegnamento scolastico e all'esistenza di servizi paralleli di sostegno pedagogico, Il Cantone Ticino si situa dunque tra i Cantoni con il tasso più basso di allievi inseriti nell'insegnamento speciale (2.3% rispetto ad una media nazionale del 5.7%) e ha sempre avuto una percentuale di allievi iscritti a queste scuole inferiore alla media svizzera.

Riassumendo, si osserva facilmente nel nostro Cantone la chiara volontà di mantenere il più gran numero di allievi nelle classi regolari, consapevoli che la scolarizzazione speciale va intesa come un diritto pedagogico concordato con i genitori. La concretizzazione dei summenzionati aspetti avviene attraverso l'applicazione di un modello misto, che prevede classi integrate in istituti scolastici, servizi ambulatoriali, sostegni individualizzati per permettere la frequenza di classi regolari e classi maggiormente protette all'interno di istituti. Organizzativamente parlando ed accanto alla scuola speciale cantonale (suddivisa in due ispettorati: quello del Sopraceneri e quello del Sottoceneri), troviamo il Servizio ortopedagogico itinerante cantonale (ovvero un servizio di intervento precoce che segue bambini con problemi evolutivi più o meno gravi dagli 0 ai 6 anni d'età), nonché sette Fondazioni private riconosciute dal Cantone.

Con risoluzione del 2 febbraio 2009, il DECS ha istituito la Commissione incaricata di elaborare la nuova Legge sulla pedagogia speciale. Successivamente all'adesione del 16 dicembre 2009 da parte del Gran Consiglio all'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale e più precisamente nella seduta del 12 marzo 2010, la Commissione ha accolto il progetto di legge con 29 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti. È poi seguita la procedura di consultazione, dalla quale sono emersi i seguenti aspetti.

1. Richiesta di valutare una formazione complementare in pedagogia speciale del personale docente della scuola regolare. In quest'ambito va precisato che, da alcuni anni, il Cantone assume solamente docenti abilitati all'insegnamento nella scuola speciale secondo i riconoscimenti della CDPE e che, in futuro, si potrà eventualmente valutare l'opportunità di organizzare un master in pedagogia curativa per il tramite del DFA.
2. Apprezzamento per il coinvolgimento dell'autorità parentale già al momento degli accertamenti dei bisogni educativi particolari e non solo al momento dell'attribuzione delle misure.
3. Richiesta di lasciare un certo margine di autonomia all'Ufficio della pedagogia speciale così da poter prevedere, accanto ai professionisti qualificati, altre figure professionali (quali il maestro socio professionale, l'educatore, ecc.). Tale aspetto verrà regolato all'interno del regolamento d'applicazione alla presente legge, che prevedrà per l'Ufficio della pedagogia speciale la possibilità di ricorrere a professionisti con vari profili formativi definiti di volta in volta dal Dipartimento.

ASPETTI SALIENTI DELLA NUOVA LEGGE SULLA PEDAGOGIA SPECIALE E COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

L'aspetto principale della nuova legge, che - come già sottolineato - non rappresenta affatto per il Ticino una novità, riguarda il principio dell'integrazione nella scuola regolare (art. 1 cpv. 2). Di conseguenza, le misure a carattere integrativo continueranno ad avere la precedenza su quelle che portano ad un percorso di scolarizzazione separato dai coetanei. Altro aspetto rilevante riguarda l'età dei beneficiari secondo l'art. 4 (dalla nascita fino al massimo al compimento dei vent'anni). Difatti e sotto il regime della LAI, a partire dal compimento del diciottesimo anno d'età l'assicurato percepiva una rendita, con la possibilità di usufruire di misure di educazione speciale fino ai vent'anni se le stesse erano atte a garantire una maggior indipendenza finanziaria. Ora, nella fascia d'età tra i 15 (fine dell'obbligo scolastico) e i 20 anni sarà la valutazione approfondita dei bisogni individuali a determinare la migliore scelta educativa e formativa del giovane, con il passaggio dunque dal modello assicurativo a quello scolastico. Infine, uno degli apporti essenziali del Concordato risulta essere l'introduzione di strumenti d'armonizzazione e coordinazione sul piano nazionale (terminologia comune, standard di qualità per il riconoscimento dei prestatori e procedura di valutazione standardizzata).

Venendo ai singoli articoli del progetto legislativo giova osservare quanto segue.

Art. 1 - Scopo

Scopo della nuova Legge sulla pedagogia speciale è evidentemente quello di garantire il diritto all'educazione e alla formazione di bambini e giovani con bisogni educativi particolari, questo permettendo l'integrazione nel mondo della scuola e in quello del lavoro. Come conseguenze al summenzionato diritto all'educazione e alla formazione, nonché al principio del sostegno all'integrazione, si avrà il cambiamento di statuto per bambini e giovani in situazione di handicap da assicurati ad allievi, nonché l'ampliamento del diritto a misure di pedagogia speciale anche a coloro che hanno uno sviluppo particolarmente avanzato.

Per i bisogni di ordine medico e riabilitativo necessitanti terapia logopedica, la Legge sulla pedagogia speciale resta sussidiaria rispetto alla LAMal e alla LAI.

Art. 2 - Campo d'applicazione

Le misure ordinarie attuate dalla scuola per facilitare l'integrazione dell'allievo non rientrano nel campo d'applicazione della Legge sulla pedagogia speciale, bensì restano regolate dalla Legge sulla scuola. Di conseguenza, l'integrazione avverrà a tre livelli:

1. misure ordinarie (Legge sulla scuola): sostegno pedagogico, corso pratico, corsi per alloggi e casi difficili;
2. misure di base di pedagogia speciale (Legge sulla pedagogia speciale);
3. misure supplementari di pedagogia speciale (Legge sulla pedagogia speciale).

Art. 3 - Autorità competente

La nuova Legge sulla pedagogia speciale sarà applicata per il tramite del DECS, che potrà avvalersi della collaborazione di altri servizi cantonali (per esempio il Servizio medico psicologico).

Art. 4 - Beneficiari

Come già rilevato, la fascia d'età dei beneficiari si estende dagli 0 ai 20 anni. Le misure di pedagogia speciale verranno erogate:

1. in caso di accertamento di problematiche evolutive con sviluppo limitato o compromesso che potrebbero non consentire di seguire la scuola regolare (periodo precedente alla scolarizzazione);
2. laddove si è in presenza di una situazione che non permette più di seguire l'insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico (periodo della scuola dell'obbligo);
3. nell'eventualità in cui permanesse la necessità di un sostegno nel quadro di una prima formazione professionale o generale di grado secondario (periodo postobbligatorio).

Va pure sottolineato che il diritto a misure di pedagogia speciale è legato al luogo di residenza.

Infine, si sottolinea che sono in corso di sperimentazione delle direttive concernenti gli allievi intellettualmente precoci. Allo stadio attuale mancano ancora i risultati ufficiali della summenzionata fase di sperimentazione, si è comunque a conoscenza del fatto che per alcuni allievi di scuola elementare/media è già stata implementata la misura del "salto di classe".

Art. 5 - Collaborazione con l'autorità parentale

Le maggiori discussioni che hanno interessato la Commissione scolastica sono state incentrate sulla presente disposizione. Quanto proposto nel messaggio sulla nuova Legge sulla pedagogia speciale prevede infatti che l'autorità parentale debba venir associata agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale, aspetto questo certamente apprezzato, opportuno e doveroso. In caso di disaccordo sulle misure da applicare, il progetto di legge prevede poi che a decidere sia il Dipartimento, questo permettendo comunque all'autorità parentale di richiedere un ulteriore parere a prestatori riconosciuti, dunque di rimettere in discussione la decisione dipartimentale in presenza di elementi rilevanti.

Tale regolamentazione del coinvolgimento dell'autorità parentale trova la convinta adesione della maggioranza della Commissione scolastica, ciò a differenza della minoranza della stessa che ritiene che l'ultima parola sulle misure di pedagogia speciale da applicare debba spettare alla famiglia.

Le ragioni della maggioranza sono:

1. ad oggi, ex art. 60 cpv. 2 della Legge della scuola, è facoltà del Dipartimento, quando l'opera di convincimento si dimostra infruttuosa, imporre i provvedimenti di educazione

speciale (istruzione scolastica speciale, provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica e provvedimenti pedagogici particolari). Con la nuova Legge sulla pedagogia speciale, si intende maggiormente ancorare al testo legislativo quella che negli anni è diventata la pratica delle autorità, ovvero assicurare il doveroso coinvolgimento dell'autorità parentale sia a livello di accertamento dei bisogni che a livello decisionale (coinvolgimento anticipato). Ciò che invece non si intende fare è rimettere in discussione l'ultima parola dipartimentale, questo a tutela dell'interesse del bambino e/o giovane con particolari bisogni educativi, consapevoli che il modello sin qui seguito risulta corretto e proporzionale, senza mai aver dato adito a sostanziali critiche.

2. Giusta l'art. 6 della nuova Legge sulla pedagogia speciale, le misure risultano a carico del Cantone, al quale spetta, ex art. 13 del progetto legislativo, il compito di definire l'ordine di priorità degli interventi da sostenere, assicurando nel contempo il relativo finanziamento. Quanto sopra serve evidentemente a poter garantire un'appropriata risposta ai bisogni educativi particolari e un'adeguata distribuzione dei prestatori sul territorio. Nel solco di quanto appena evidenziato, i sottoscritti commissari considerano poco conciliabile e poco lungimirante preferire un sistema nel quale (ed in ultima analisi) sia la famiglia a decidere le misure da implementare, nonostante tali misure siano integralmente gratuite e debbano venir pianificate non dal nucleo familiare ma dall'autorità. Infine, giova ricordare che le misure di pedagogia speciale altro non sono che provvedimenti di carattere scolastico, dunque è la scuola a portarne la piena responsabilità.
3. Il coinvolgimento dell'autorità parentale sia nella fase di accertamento che in quella decisionale, nonché la possibilità della stessa di richiedere un secondo parere specialistico in caso di disaccordo con la decisione dipartimentale (decisione presa sulla base di una valutazione di specialisti del settore), risulta per i commissari che qui si firmano una soluzione logica, equilibrata e rispettosa dei legittimi interessi del nucleo familiare. Il diritto di essere sentito, di partecipare attivamente e di collaborare fattivamente nella fase di accertamento e in quella decisionale, permette dunque di rispettare congruamente i detentori dell'autorità parentale, questo però facendo sempre l'interesse del bambino e/o giovane con bisogni educativi particolari.
4. Nella decisione relativa alla regolamentazione della partecipazione dell'autorità parentale alla fase d'accertamento e a quella decisionale, bisogna considerare sia i desideri del nucleo familiare ma anche e soprattutto gli interessi del beneficiario delle prestazioni. Ora e nella stragrande maggioranza dei casi (negli ultimi 30 anni unicamente 4/5 casi di disaccordo), gli intendimenti dell'autorità parentale collimano perfettamente con l'interesse del bambino e/o del giovane con particolari bisogni educativi, tanto che la decisione sulle misure da implementare viene maturata assieme, dunque condivisa integralmente da genitori, esperti del settore e autorità competente a decidere. In casi limite è però possibile che l'interesse del beneficiario e la volontà dell'autorità parentale risultino essere in parziale contrapposizione. Difatti, possono capitare situazioni in cui la famiglia (per ansia, mancanza di lucidità, di competenze, ecc.) assume posizioni improduttive sul tipo di lavoro da svolgere con il bambino. Possibili situazioni di forte disagio potrebbero dunque riguardare soprattutto allievi che, a causa delle difficoltà di accettazione delle misure da implementare da parte dei genitori, arrischierebbero di trovarsi in un contesto scolastico non adeguato, senza la possibilità concreta di progredire, bensì confrontati a situazioni di chiara frustrazione. Possibile è d'altronde anche il caso contrario, ovvero la volontà del nucleo familiare di insistere con l'inserimento nella scuola speciale del proprio figlio, senza che però vi siano elementi di difficoltà tali da giustificare una simile scelta. Di

conseguenza e a parere dei sottoscritti commissari, in tali casi deve prevalere l'interesse educativo e formativo del bambino e/o giovane con bisogni educativi particolari, questo ritenuto che in uno Stato moderno è precipuo compito dell'autorità quello di sempre garantire le migliori possibilità di partenza anche e soprattutto a coloro che vivono una situazione di particolare fragilità congenita.

In esito a quanto detto, si ritiene più che indicato lasciare l'ultima parola al Dipartimento, ritenuto che la sua decisione si basa sul parere di persone con una particolare formazione, tenuto inoltre conto che viene espressamente garantita la possibilità all'autorità parentale di richiedere un ulteriore parere specialistico ed infine del fatto che nei confronti della decisione dipartimentale è sempre possibile intraprendere la via ricorsuale.

Art. 6 - Finanziamento e gratuità delle misure

Le misure di pedagogia speciale risultano a carico del Cantone (nel 2010 l'onere è stato di 2.35 milioni di franchi).

Art. 7 - Misure di pedagogia speciale

Le misure di pedagogia speciale si dividono in:

1. educazione precoce speciale;
2. logopedia e psicomotricità;
3. accompagnamenti per sostenere l'integrazione nella scuola;
4. interventi educativi in strutture diurne o in internato.

Art. 8 - Definizione dell'offerta

Il sistema di finanziamento sotto il regime della LAI stabiliva categorie sulla base di criteri medici prescrittivi, giungendo dunque all'attribuzione di misure individuali. Con l'accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale ci si distanzia da quest'approccio puramente terapeutico basato sull'invalidità e sull'individuo. Difatti, viene considerato che un bambino o un giovane beneficia frequentemente di una combinazione di misure scolastiche globali e di misure individuali specifiche, da qui scaturisce la suddivisione dei provvedimenti di pedagogia speciale in misure di base e misure supplementari.

La distinzione in misure di base e misure supplementari avviene, secondo il modello proposto dalla nuova Legge sulla pedagogia speciale, in base al carattere temporale della misura e al numero di ore settimanali di intervento attribuite. Giova pure sottolineare che, per poter beneficiare di misure supplementari, è necessario il benessere di un professionista qualificato (questo tramite la compilazione dello strumento di valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali).

In tale ambito, l'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale ha introdotto una terminologia comune, degli standard di qualità, nonché la cosiddetta procedura di valutazione standard, insieme di elementi che permettono di stabilire il tipo di misura da accordare nel campo delle misure di pedagogia speciale supplementari. Le misure di base vengono invece erogate normalmente e, come già esposto, definite in base alla quantità di ore settimanali svolte (max. di 2 ore di logopedia e psicomotricità e di 4 ore di accompagnamento). La procedura decisionale è snella, prevedendo infatti una valutazione dei bisogni da parte del logopedista, con successiva richiesta all'Ufficio della pedagogia speciale e autorizzazione della terapia a carico dello Stato.

Art. 9 - Attribuzione delle misure

Spetta al Consiglio di Stato definire i servizi incaricati della valutazione, della decisione e dell'attribuzione delle misure di pedagogia speciale. Questi ultimi sono invece chiamati a designare i prestatori.

La procedura di assegnazione di misure supplementari avviene nelle seguenti tappe:

1. segnalazione alla Commissione consultiva al momento in cui viene rilevato un bisogno di misure supplementari;
2. formulazione del relativo preavviso da parte della Commissione consultiva all'Ufficio della pedagogia speciale;
3. decisione sull'attribuzione di misure di pedagogia speciale da parte dell'Ufficio della pedagogia speciale e attribuzione dell'incarico a un responsabile per la realizzazione di un progetto pedagogico.

La procedura di valutazione standard permette dunque di raccogliere i necessari elementi, a cominciare da quelli forniti dal nucleo familiare, dal medico curante, da specialisti, dal logopedista, dallo psicomotricista, fino ai docenti di scuola, il tutto per permettere una valutazione completa. La necessità di prevedere una Commissione consultiva è una conseguenza del fatto che lo stesso ente non può e non deve contemporaneamente raccogliere dati, valutare, attribuire mandati e svolgerli (rischio dell'auto-attribuzione). Per le misure di base ha invece senso distanziarsi da una siffatta procedura, per evitare ad es. che un logopedista al quale viene segnalato un bambino e che inoltra la sua valutazione all'Ufficio della pedagogia speciale, non possa più vedersi attribuita la terapia (dunque non possa più sfruttare positivamente il rapporto di fiducia nel frattempo creatosi).

Art. 10 - Altre forme di scolarizzazione

Il DECS è autorizzato a permettere l'insegnamento a domicilio per ragioni d'ordine fisico o psichico.

Art. 11 - Prestazioni fuori Cantone

Previa autorizzazione del DECS ed in casi del tutto particolari, è possibile far capo a istituti fuori Cantone o all'estero.

Art. 12 - Procedura

Le forme di scolarizzazione previste agli art. 10 e 11 della nuova Legge sulla pedagogia speciale verranno definite dettagliatamente a livello di regolamento.

Art. 13 - Pianificazione

La competenza per la pianificazione degli interventi di pedagogia speciale e per il loro finanziamento spetta al Consiglio di Stato.

Il Cantone Ticino, quando approvò il regolamento dell'educazione speciale, cantonalizzando le scuole speciali (1975), decise di mantenere le scuole speciali pubbliche, scegliendo però di sussidiare gli istituti privati esistenti (che garantiscono l'internato e la presa a carico di casistiche gravi). Con l'adozione della presente Legge e per la prima volta, si potrà dunque effettivamente procedere ad una pianificazione che soddisfi i reali bisogni e permetta di creare dei Centri di competenza (mancano ad esempio risposte specifiche per problematiche quali l'autismo). Sarà quindi interessante ed importante dare mandato a determinate strutture di specializzarsi in settori specifici, procedendo a distribuire più razionalmente le risorse sul territorio. Ad oggi tutti gli istituti per minorenni disabili sono infatti collocati nel Sottoceneri, mentre tutti i terapeuti privati riconosciuti sono negli agglomerati.

Art. 14 - Categorie di prestatori di diritto pubblico o privato

I prestatori di diritto pubblico o privato si dividono in:

1. centri di competenza;
2. scuole speciali;
3. professionisti qualificati.

Art. 15 - Autorizzazione per le scuole speciali private

L'apertura e l'esercizio di una scuola speciale sottostà a 2 procedure d'autorizzazione:

1. autorizzazione cantonale secondo la Legge della scuola;
2. riconoscimento quale prestatore di misure di pedagogia speciale.

Art. 16 - Riconoscimento dei prestatori privati

Il riconoscimento quale prestatore privato avviene da parte del DECS in presenza dei seguenti presupposti:

1. bisogno ai sensi dell'art. 13;
2. rispetto del principio di economicità;
3. rispetto degli standard qualitativi.

Il riconoscimento dei prestatori privati avviene con la stipulazione di una convenzione individuale o di categoria. Il DECS provvederà inoltre ad istituire una Commissione di vigilanza sulle convenzioni.

Art. 17 - Finanziamento dei prestatori privati riconosciuti

Il principio del contributo agli investimenti a favore delle strutture private era già acquisito in base alla normativa federale e cantonale. La definizione dei finanziamenti degli operatori privati verrà regolata da specifiche convenzioni tra Cantone, associazioni di categoria e singoli operatori.

Art. 18 - Collaborazioni con i Comuni

Il principio della collaborazione tra Cantone e Comuni, valido anche nel contesto della nuova Legge sulla pedagogia speciale, si estende a tutti i provvedimenti di pedagogia speciale (misure di base e misure supplementari).

Art. 19 - Rimedi giuridici

Le decisioni del DECS e dei servizi sono impugnabili entro 15 giorni al Consiglio di Stato. Quelle del Consiglio di Stato entro 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 20 - Entrata in vigore

L'entrata in vigore della nuova Legge sulla pedagogia speciale è prevista per l'anno scolastico 2012/2013.

Dopo aver passato in rassegna i singoli articoli e prima di esporre le conclusioni della maggioranza della Commissione speciale scolastica, appare opportuno sottolineare che evidentemente, con l'adozione della nuova Legge sulla pedagogia speciale, verranno abrogati gli articoli che regolano la scuola speciale nella Legge della scuola, così come verrà meno l'attuale regolamento dell'educazione speciale. Inoltre, nonostante l'introduzione sul piano nazionale dell'obbligatorietà scolastica a 4 anni grazie al concordato HarmoS (con il mantenimento in Ticino del primo anno facoltativo di scuola dell'infanzia a 3 anni), si è scelto di non generalizzare la scuola speciale dell'infanzia a 4

anni per tutti i bambini con bisogni educativi particolari, ritenendo sufficiente creare delle classi di scuola speciale per le casistiche più gravi. Infine, dal lato finanziario, si sottolinea che la spesa complessiva per l'educazione speciale e per le misure destinate agli allievi che beneficiano di provvedimenti di pedagogia speciale risulta di 32.6 milioni di franchi, con un impatto contenuto dovuto al nuovo progetto legislativo (CHF 50'000.-/100'000.- per l'istituzione della Commissione consultiva e CHF 140'000.- per il potenziamento dell'Ufficio della pedagogia speciale, sotto la direzione del quale verranno riunite tutte le procedure che concernono la logopedia). La nuova Legge sulla pedagogia speciale non comporta per contro particolari oneri per i Comuni.

CONCLUSIONI

Come detto le principali novità proposte con la nuova Legge sulla pedagogia speciale, risiedono per il Canton Ticino nell'età dei beneficiari, nel passaggio dal modello assicurativo a quello scolastico e nell'introduzione di strumenti d'armonizzazione e coordinazione sul piano nazionale. Il principio dell'integrazione nella scuola regolare, principale apporto legato al Concordato intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale, è invece da tempo parte integrante dell'approccio ticinese nel campo della pedagogia speciale, cosa che ha permesso al nostro Cantone di perseguire una migliore politica di integrazione di bambini e giovani con bisogni educativi particolari.

Per i motivi esposti a commento dell'art. 5, la maggioranza della Commissione scolastica apprezza e condivide pienamente le modalità di coinvolgimento dell'autorità parentale nella fase d'accertamento di bisogni educativi particolari e nella fase decisionale sulle misure da implementare, ritenendo, più in generale, integralmente condivisibile quanto proposto dal progetto legislativo sottoposti.

In conclusione, la maggioranza della Commissione scolastica, sottolineata la bontà della scelta di preferire misure a carattere integrativo rispetto a quelle che portano ad un percorso di scolarizzazione separato e considerato che quanto proposto dalla nuova Legge sulla pedagogia speciale mira a ulteriormente perfezionare il servizio offerto, questo allo scopo di giustamente garantire le migliori possibilità di partenza anche a coloro che presentano particolari bisogni educativi, ritiene di fare totale adesione al messaggio n. 6445 del 2 febbraio 2011 del DECS, invitando dunque il Gran Consiglio ad approvare lo stesso.

Per la maggioranza della Commissione speciale scolastica:

Stefano Steiger, relatore

Boneff - Caprara - Cavalli - Celio - Del Don -

Kandemir Bordoli - Malacrida - Polli